

(N. 195-bis)

DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio — deliberato dall'Assemblea nella seduta
antimeridiana del 22 novembre 1983 — degli articoli 7 e 8

DEL

DISEGNO DI LEGGE N. 195

presentato dal **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(LONGO)

e col **Ministro delle Finanze**

(VISENTINI)

*« Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 1984) »*

*approvato, nella parte non stralciata, dall'Assemblea nella seduta del
24 novembre 1983*

Norme per la determinazione del reddito di impresa

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Se il reddito di impresa delle persone fisiche, delle società in nome collettivo e in accomandita semplice e delle società ed enti di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, eccede di almeno il venticinque per cento il reddito di impresa dichiarato per il periodo d'imposta precedente, la eccedenza concorre alla formazione del reddito imponibile nella misura del cinquanta per cento, se l'ammontare degli investimenti effettuati nel territorio dello Stato, nel periodo di imposta cui la dichiarazione si riferisce, supera in misura non inferiore a quella del maggior reddito dichiarato l'ammontare degli ammortamenti deducibili effettuati nel periodo. Nel caso di fusione o di incorporazione si fa riferimento alle dichiarazioni presentate precedentemente dalle società fuse o incorporate. La disposizione si applica per i tre periodi di imposta successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Ai fini della determinazione del reddito d'impresa delle persone fisiche, delle società in nome collettivo e in accomandita semplice e delle società ed enti di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, le plusvalenze derivanti dal realizzo di quote di società in nome collettivo, in accomandita semplice o a responsabilità limitata, o dal realizzo di azioni di società per azioni e in accomandita per azioni, concorrono a formare il reddito imponibile nella misura della metà, se ricorrono le seguenti condizioni:

a) che la società nella quale ha luogo la partecipazione abbia sede in Italia e svol-

ga, con prevalenza in Italia, attività di produzione di beni o di servizi, o di progettazioni, o di ricerca;

b) che le quote e le azioni siano state acquisite in sede di costituzione o di aumento di capitale, e in misura non inferiore al quindici per cento e non superiore al trentacinque per cento del complesso delle quote di partecipazione o delle azioni emesse dalla società;

c) che alla data della sottoscrizione le azioni non fossero quotate in borsa;

d) che il realizzo delle quote o delle azioni avvenga non prima di tre anni e non oltre otto anni dalla data dell'acquisto;

e) che la società nella quale la partecipazione viene acquisita abbia avuto, nell'esercizio in cui avviene l'acquisizione e nell'eventuale esercizio anteriore, ricavi da cessioni di beni e di servizi per ammontare complessivo non superiore ai venti miliardi di lire per ciascun esercizio;

f) che alla data dell'acquisto e nei tre anni successivi la società le cui quote o azioni sono state sottoscritte non sia controllata da società o ente aventi per oggetto o per attività esclusivi o principali l'esercizio del credito, l'attività di possesso, di acquisto e di vendita di azioni, di obbligazioni e di altri titoli o altre attività finanziarie, nè sia controllata da società o ente che abbia ricavi da cessioni di beni e di servizi per ammontare complessivo superiore ai venti miliardi di lire per ciascun esercizio.